

Codice A1414E

D.D. 16 settembre 2025, n. 532

Verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter, comma 3, d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativa alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti nel Comune di Casalbeltrame (NO).



ATTO DD 532/A1400B/2025

DEL 16/09/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: Verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter, comma 3, d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativa alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti nel Comune di Casalbeltrame (NO).

La D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 e s.m.i. ha aggiornato le deliberazioni vigenti in materia di modalità e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i, approvando la disciplina di carattere "generale" (allegato A) e la disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilità (allegati da B a H).

Con D. D. 5 giugno 2019, n. 451 è stata approvata la modulistica da utilizzare sia per la presentazione delle richieste di verifica di compatibilità ai sensi della deliberazione succitata inerenti strutture per anziani e strutture per disabili sia per la richiesta di trasformazione di posti letto da non accreditabili in accreditabili in strutture per anziani non autosufficienti e strutture per disabili già autorizzate ai sensi dell'art. 8/ter del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (Modello C).

Sul Bollettino Ufficiale del 12 dicembre 2019 è stata pubblicata la D. D. 5 dicembre 2019, n. 847, con in allegato la Tabella riportante il fabbisogno di posti letto di Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per anziani non autosufficienti accreditabili nei vari distretti sanitari della Regione Piemonte.

Con nota del 12/03/2025 (prot. reg. n. 6551/2025 del 12/03/2025), il legale rappresentante del Comune di Casalbeltrame (NO), ha inviato agli uffici regionali una richiesta di verifica di compatibilità inerente alla realizzazione di una struttura socio-sanitaria (al momento senza nome), in Casalbeltrame (NO), Via Bergamaschi n. 6, con la capienza di n. 60 (sessanta) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti e di n. 20 posti letto di Nucleo Declino Cognitivo (NDC) per malati di Alzheimer.

Con nota del 2/04/2025 (prot. reg. n. 8305/2025) gli uffici regionali comunicavano al soggetto interessato l'avvio del procedimento amministrativo.

Con nota del 23/04/2025 (prot. reg. n. 10126/2025 del 23/04/2025) il Comune di Casalbeltrame (NO) integrava l'istanza suddetta, inviando la tabella di verifica degli standard strutturali ai sensi

della DGR n. 45-4248/2012.

Gli uffici regionali esaminavano la richiesta succitata e le allegate planimetrie dell'intervento e rilevavano quanto segue: "... omissis ... ai sensi dell'Allegato A, punto 4.1.c, della D.G.R. n. 31-8596/2019, nel caso in cui l'intervento sia richiesto da un Comune, come in questo caso, l'istanza di verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. è inviata alla Regione e presuppone l'approvazione del progetto dell'intervento, ai sensi del T. U. dell'edilizia e del codice dei contratti pubblici. Pertanto, considerato che si evince dall'istanza che occorrono dei lavori per la realizzazione dei quali sono peraltro previsti due anni, occorre che venga inviato un atto conforme al punto 4.1.c suddetto, precisando che la Deliberazione Comunale n. 16 del 6/03/2025, allegata alla richiesta, non soddisfa quanto previsto, essendo un mero atto di indirizzo, che dà atto che "con successiva delibera di giunta verranno approvati eventuali lavori di ammodernamento della citata struttura, ai fini dell'accreditamento di posti effettuato dalla Regione Piemonte". Per le medesime ragioni, il modello A non può contenere l'indicazione che l'intervento necessita di SCIA, né che il Sindaco è titolato a presentarla, ma bensì l'indicazione della presentazione del progetto e l'atto di approvazione dello stesso, che funge da titolo abilitativo edilizio. Altresì, relativamente ai posti letto richiesti, si fa presente che nelle planimetrie inviate non è indicata la collocazione del Nucleo Declino Cognitivo (NDC) e che lo stesso può essere realizzato solamente con posti letto di RSA autorizzabili e accreditabili; al momento della presentazione dell'istanza, la dotazione di posti letto di RSA accreditabili nel distretto sanitario di Galliate/Trecate risultava pari a 11 posti letto e pertanto la richiesta di realizzare un nucleo da 20 pl di NDC non può essere accolta..omissis". Per le motivazioni succitate gli uffici regionali - con nota del 28/04/2025 (prot. reg. n. 10310/2025) - sospendevano i termini del procedimento amministrativo, in attesa di ricevere, entro 30 giorni dal ricevimento della presente nota, la documentazione necessaria al fine di sanare le criticità esposte.

Con nota del 29/05/2025 (prot. reg. n. 12846/2025) gli uffici regionali concedevano al Comune di Casalbeltrame (NO) una proroga dei termini di 60 giorni per la presentazione della documentazione richiesta.

Con nota del 24/07/2025 (prot. reg. n. 17513/2025) e integrazione del 9/09/2025 (prot reg. n. 20497/2025 del 10/09/2025), il Comune di Casalbeltrame (NO) trasmetteva agli uffici regionali la documentazione richiesta con la nota succitata del 28/04/2025.

Gli uffici regionali verificavano la documentazione complessiva trasmessa a corredo della richiesta e riscontravano, innanzitutto, che la richiesta di verifica di compatibilità è stata riformulata ed ora prevede la realizzazione di n. 80 (ottanta) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), suddivisi in quattro nuclei da 20 posti letto ciascuno; le planimetrie allegate alla nuova richiesta rispettano i requisiti strutturali previsti dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30/07/2012. Gli uffici regionali riscontravano, altresì, che la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 22/07/2025 (Approvazione progetto preliminare riattivazione R.S.A. Casalbeltrame) è conforme a quanto disposto dal punto 4.1.c dell'Allegato A della D.G.R. n. 31- 8596 del 22/03/2019 e s.m.i.

Il Comune di Casalbeltrame (NO) rientra nel distretto sanitario di Galliate/Trecate dell'ASL NO; tale distretto ha una disponibilità residua di n. 11 (undici) posti letto accreditabili di RSA per anziani non autosufficienti, come da Tabella succitata.

Ritenuto necessario, pertanto, esprimere parere favorevole di compatibilità ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta presentata dal Comune di Casalbeltrame (NO).

Ritenuto, altresì, di precisare che gli inserimenti in regime di convenzione nel presidio di cui trattasi dovranno necessariamente avvenire nel rispetto della programmazione sanitaria regionale e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alle singole Aziende di cui alla D.G.R. n. 26-801 del 17 febbraio 2025 e s.m.i.

Tutto ciò premesso,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della **D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024**

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;
- D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;
- L. R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;
- D. G. R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019 e s.m.i.;
- D. G. R. n. 26-801 del 17 febbraio 2025 e s.m.i.;
- D. D. 5 dicembre 2019, n. 847;

determina

- di esprimere, per le motivazioni illustrate in premessa, parere favorevole di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., inerente alla realizzazione di una struttura socio-sanitaria (al momento senza nome), in Casalbeltrame (NO), Via Bergamaschi n. 6, con la capienza di n. 80 (ottanta) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, suddivisi in n. 4 nuclei da 20 pl ciascuno. Rispetto ai complessivi 80 posti letto oggetto del presente parere, n. 11 (undici) sono autorizzabili e accreditabili e n. 69 sono autorizzabili e non accreditabili.

- che gli inserimenti in regime di convenzione nel presidio di cui trattasi dovranno necessariamente avvenire nel rispetto della programmazione sanitaria regionale e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alle singole Aziende di cui alla D.G.R. n. 26-801 del 17 febbraio 2025 e s.m.i.

La validità temporale della verifica di compatibilità in oggetto è la seguente:

- due anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che siano iniziati i lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune) il presente parere perde efficacia;
- sette anni dalla data di inizio lavori di cui sopra. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento il presente parere perde efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

Il funzionario estensore
Giulio Manfredi

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile